

CASSAEDILE
della Provincia di
RAVENNA

Ravenna, 26 giugno 2023
CIRCOLARE 85/2023

Protocollo 4658/2023

Spett.li

IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI
e p.c. ASSOCIAZIONI ARTIGIANATO PROV.LI
SINDACATI DEI LAVORATORI
ISPER-CPT

OGGETTO: MASTRO FORMATORE ARTIGIANO (M.F.A.).

Gentilissimo imprenditore edile artigiano,

comunichiamo che gli enti di coordinamento nazionale per le Casse e Scuole Edili, CNCE e FORMEDIL, hanno predisposto le procedure per aderire al disposto contrattuale sottoscritto in data 4 maggio 2022: **Figura del Mastro Formatore Artigiano e sgravi contributivi.**

E' quindi possibile per il titolare di impresa, il socio ed il collaboratore familiare presentare alla CASSA EDILE DI RAVENNA la richiesta di adesione al progetto e contribuire, nell'ambito dell'addestramento pratico svolto dalla scuola edile di Ravenna (ISPER-CPT), alla formazione dei lavoratori, anche a favore dei propri dipendenti.

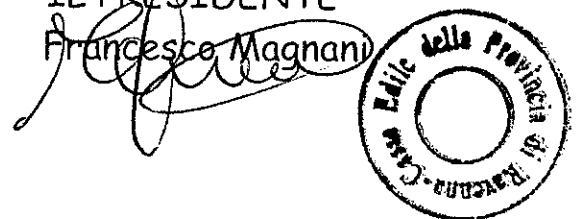
Le maggiori capacità acquisite e certificate per i dipendenti formati con la collaborazione del MFA dovranno prevedere un passaggio al livello di inquadramento superiore ed il riconoscimento all'impresa di una riduzione del contributo alla formazione, con modalità e procedure che una commissione territoriale paritetica provvederà a definire.

Cordiali saluti.

ALLEGATI: estratto CCNL 4/5/23
e MODULO "A" di richiesta adesione.

IL PRESIDENTE

Francesco Magnani



VERBALE DI ACCORDO

Roma 4 maggio 2022

tra

ANAEPa- Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Clai Edilizia,

e

Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 30 gennaio 2020 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini.

I	PREMESSA	» 3
II	ART.6 – ORARIO DI LAVORO	» 5
III	ART.15 – EVR (ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE)	» 6
IV	ART.33 – PREAVVISO	» 7
V	ART.42 – ACCORDI LOCALI	» 8
VI	ART.93 – CONTRATTO A TERMINE	» 12
VII	AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO	» 13
VIII	ART.103 – DECORRENZA E DURATA	» 14
IX	PROTOCOLLO FORMAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	» 15
X	GESTIONE RISERVE	» 19
XI	CAPITOLO COMMISSIONI	» 20

Protocollo Formazione e Sicurezza

Formazione e Inquadramento

In coerenza con quanto già condiviso tra le parti, si ribadisce che il comparto Artigiano e della Piccola e Media impresa esprime ed evidenzia una specificità declinabile nelle varie fasi dell'attività lavorativa e dell'organizzazione aziendale.

Le parti condividono, altresì, la necessità di attribuire reale ed effettiva consistenza ed incidenza economica e strutturale alle attività di formazione, verificandone costantemente l'effettiva finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori assunti e da assumere.

Per tali ragioni Formedil - Ente Unico nazionale Formazione e Sicurezza (*d'ora in poi Formedil*) è chiamato a riconoscere attraverso specifiche linee di intervento le peculiarità che differenziano l'approccio al lavoro dell'impresa artigiana sia sul tema della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro che sulla formazione.

Formedil in considerazione della necessità e della urgenza di dotare il settore delle professionalità richieste e necessarie, definirà, di concerto con le Parti sociali, raccogliendo e valorizzando anche le esperienze maturate nel territorio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, un Catalogo Formativo Nazionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle Imprese e aggiornato, con particolare attenzione, al green building, rischio sismico, bio edilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione ecc.

Successivamente la predisposizione del CFN, tutto il sistema bilaterale edile territoriale, dovrà obbligatoriamente adeguare l'offerta formativa in tempi celeri e in piena sinergia con gli enti unificati di settore presenti nella stessa Regione.

Il suddetto catalogo formativo avrà come priorità ed obiettivo, la definizione dei contenuti della formazione continua professionalizzante dei lavoratori, intesa come quella non derivante da obblighi previsti dalle norme.

Le parti stabiliscono, a far data dal 1/10/2022 un'apposita aliquota contributiva pari allo 0,20% destinato specificatamente al "Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" (così come definita nel presente articolo) e istituito presso ogni Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale nonché per premialità a favore delle imprese come di seguito indicato.

Le modalità operative del suddetto Fondo saranno definite da un apposito Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.

I corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale, sono gratuiti per le imprese iscritte al sistema bilaterale edile e in regola con i versamenti.

Per le medesime imprese sono altresì gratuiti, i corsi per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro in materia di sicurezza.

Le Parti concordano che il livello territoriale, dopo 24 mesi dalla decorrenza della contribuzione, verificheranno l'effettiva applicazione ed uso del suddetto Fondo, al fine di ottimizzarne le finalità.

I corsi di formazione professionalizzante non obbligatori per legge, svolti attraverso il sistema bilaterale edile, potranno essere effettuati anche nella giornata di sabato, esonerando l'impresa dalla corresponsione dello straordinario e dal versamento in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando il riconoscimento della retribuzione.

Le Parti si attiveranno affinché idonee linee di finanziamento progettuali siano rivolte alle imprese edili iscritte a Fondartigianato, anche al fine di una possibile integrazione con le attività che le scuole edili territoriali promuoveranno in relazione al CFN.

A decorrere dall'1/10/2022, la contribuzione destinata all'Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all'1%. Si demanda alla contrattazione territoriale di individuare le modalità per addivenire ad una attribuzione paritetica fra le due funzioni dell'ente, entro 12 mesi dalla firma del presente accordo.

Per i territori in cui il contributo per l'ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all'aliquota dell'1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l'aliquota dell'1%, a decorrere dalla predetta data del 1/10/2022, le eventuali riserve generate dall'aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento Nazionale.

Sulla base dell'aggiornamento dei profili, Formedil si incarica di individuare/aggiornare i programmi formativi indirizzati alle maestranze edili delle imprese artigiane, definendo anche un "format" unico per tutto il territorio nazionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del CCNL vigente, si aggiunge all'art.40 il seguente paragrafo: "Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino, mediante il sistema bilaterale edile, con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante, previsto dall'offerta formativa vigente delle singole scuole integrata e aggiornata dal CFN, verrà assegnato:

- All'operaio comune con almeno un'anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse Edili /Edilcasce, di cui almeno 12 con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio qualificato entro 60 giorni dal recepimento del suddetto attestato;
- All'operaio già inquadrato nel livello qualificato, con almeno un'anzianità certificata di 48 mesi presso il sistema delle Casse Edili /Edilcasce, di cui almeno 12 con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio specializzato entro 60 giorni dal recepimento del suddetto attestato.

Nell'ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili/Edilcasce, in possesso di attestati formativi rilasciati dal sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni.

Figura del Mastro Formatore Artigiano e sgravi contributivi.

Le parti concordano sulla necessità di evidenziare il ruolo formativo dell'imprenditore artigiano edile nel sistema della formazione continua dei lavoratori dipendenti previsto dalla bilateralità edile nell'ottica di un percorso di qualificazione del settore e delle imprese artigiane.

A tal fine le parti riconoscono ad una specifica figura, identificata nel "Mastro Formatore Artigiano" (MFA) e coincidente con il titolare, socio o collaboratore familiare dell'impresa (così come individuato dall'art.2 della L.463/1959), la facoltà di contribuire alla formalizzazione del processo formativo dei dipendenti attraverso il suo intervento attivo nei percorsi professionalizzanti e obbligatori verso i propri lavoratori.

Il titolare artigiano e/o i soci di aziende artigiane e collaboratori familiari, possono volontariamente accedere alla qualifica di MFA se in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione all'albo delle imprese artigiane come imprenditore edile, in qualunque delle diverse forme giuridiche consentite, per un periodo di almeno 15 anni continuativi, riducibili alla metà nel caso di possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente;
- 2) essere in possesso degli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza svolti presso il sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati sulle materie oggetto dell'eventuale formazione aziendale (es: ponteggi, gru, movimenti terra, ecc..), aggiornati secondo quanto definito dalla normativa vigente dedicata;

- 3) essere datore di lavoro da almeno 3 anni con in forza, al momento della richiesta, almeno 1 dipendente con qualifica non inferiore al O3 e applicare il presente CCNL;
- 4) essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in possesso del Dure di regolarità contributiva (Dol) e dei requisiti previsti per l'accesso ai benefici ex art. 29 L. n. 341/95;
- 5) essere in regola con l'ultimo certificato sulla congruità, qualora sia stato richiesto ai sensi di legge;
- 6) di avere adeguata capacità tecnico – finanziaria – organizzativa;

La formazione erogata dal MfA è formalmente riconosciuta nel processo di formazione pratica erogata ai propri dipendenti, anche apprendisti; in merito all'addestramento pratico dei corsi obbligatori erogati dagli enti bilaterali di settore, il MfA potrà apportare il proprio contributo formativo pratico in coordinamento con gli stessi.

L'istruttoria per la qualifica di MfA sarà in capo alla Cassa Edile/Edilcassa presso la quale l'impresa è iscritta, attraverso la verifica della certificazione per il riconoscimento dei requisiti definiti contrattualmente; la Cassa edile/Edilcassa trasmetterà, laddove positiva, l'istruttoria al Formedil, che redigerà e aggiornerà un elenco dei MfA, al fine di costituire una banca dati nazionale dei Mastri formatori Artigiani edili; tale elenco sarà trasmesso semestralmente alle Scuole-Cpt territoriali di riferimento.

Con cadenza triennale, l'Ente paritetico territoriale, organizzerà, per i MfA, un corso di 4 ore per l'aggiornamento normativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro la cui frequenza sarà requisito indispensabile per il mantenimento dell'iscrizione in aggiunta ai corsi già previsti per legge. Il corso concorrerà all'aggiornamento obbligatorio nel caso il MfA ricopra il ruolo di RSPP.

Nel caso il MfA abbia partecipato alla formazione pratica dei propri dipendenti all'interno del corso stesso e la scuola edile/ente unificato territoriale certifichi la capacità di eseguire in autonomia le opere riferibili alle materie del corso effettuato, attraverso la verifica finale per l'attestazione, il passaggio al livello superiore sarà riconosciuto entro 90 giorni dal termine del corso.

Al verificarsi di tale situazione è riconosciuto, per il periodo intercorrente l'assegnazione della qualifica e un massimo di 18 mesi dal termine del corso, una riduzione del contributo alla formazione che l'impresa è tenuta a versare alla Cassa Edile/Edilcassa a cui è iscritta. La definizione di tale riduzione è demandata alla contrattazione territoriale di secondo livello.

L'attestazione della formazione pratica del MfA, nel caso sia stata eseguita nel percorso formativo dei propri dipendenti, sarà evidenziata nella Carta di Identità Professionale del lavoratore Edile (CIPE).

Le parti condividono altresì che, a seguito del processo di aggiornamento dei profili professionali e dei fabbisogni formativi si dovrà aver cura, nella conseguente programmazione e realizzazione delle attività formative sul territorio, che venga individuato ruolo e spazio anche per la figura del MfA.

Le Parti danno mandato all'Ente unificato formazione e Sicurezza di attivare tutto quanto necessario per dare situazione a quanto previsto dal presente Protocollo.

Disposizioni in materia di premialità contributiva per le imprese per favorire i processi di qualificazione del personale dipendente.

Le Parti concordano sulla necessità di favorire i processi di qualificazione del personale dipendente. A tal fine condividono che la contrattazione di secondo livello preveda meccanismi premiali a favore delle imprese che riducono la permanenza dei propri dipendenti al 1° livello e che denunciano tutte le ore lavorabili in Cassa Edile/Edilcassa.

La premialità, che sarà determinata a livello territoriale, avverrà mediante una riduzione della percentuale di contribuzione per le imprese che denuncino in Cassa Edile/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiori ad un terzo del totale dei dipendenti in forza.

Alla

Cassa Edile della Provincia di Ravenna

**Richiesta per iscrizione Banca Dati Nazionale
MASTRO FORMATORE ARTIGIANO**

* * *

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a il _____ a _____ (prov. _____) e
residente a _____ (prov. _____)
in via _____ Codice fiscale _____,

in qualità di:

titolare ☐ c socio ☐ c collaboratore familiare ☐ c

dell'impresa (denominazione/ragione sociale)

con sede legale a _____ (prov. _____)

in via _____

Codice fiscale _____, Partita IVA _____,

email-Pec _____ email _____

CHIEDE

il riconoscimento quale "Mastro Formatore Artigiano" e l'iscrizione all'elenco nazionale presso il Formedil Ente Unico Formazione e Sicurezza e all'uopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. (A) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane come imprenditore edile, in qualunque delle diverse forme giuridiche consentite, per un periodo di almeno 15 anni continuativi;
(B) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane come imprenditore edile, in qualunque delle diverse forme giuridiche consentite, per un periodo di almeno 7 anni continuativi in quanto in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente;
2. essere datore di lavoro da almeno 3 anni con in forza, al momento della richiesta, almeno un dipendente con qualifica non inferiore al O3 e applicare il CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
3. essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in possesso del Dirc di regolarità contributiva (Dol) e dei requisiti previsti per l'accesso ai benefici ex art. 29 L. n. 341/95;
4. essere in regola con l'ultimo certificato sulla congruità, qualora sia stato richiesto ai sensi di legge;
5. avere adeguata capacità tecnico – finanziaria – organizzativa;
6. essere in possesso, per i propri lavoratori, degli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza svolti presso il sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati;
7. di impegnarsi a presentare all'ente formativo, gli attestati dei corsi di formazione frequentati sulle materie oggetto dell'eventuale formazione aziendale, aggiornati secondo quanto definito dalla normativa vigente dedicata.

Data

Firma del richiedente

Allegati:

- certificato iscrizione all'Albo Imprese Artigiane;
- copia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea o dichiarazione sostitutiva [se barrato 1 (B)];

Informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR 2016/679:

Il sottoscritto con la firma del presente modulo autorizza al trattamento dei dati personali forniti secondo le modalità e nei limiti di cui all'allegata informativa (allegato).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DEL TITOLO DI STUDIO**
(ART. 46 e 46, D.P.R. N. 445/00)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
residente in _____ Prov. (_____)
Via/Piazza _____
CF _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità

DICHIARA:

di avere conseguito il seguente titolo di studio: _____
nell'anno scolastico: _____
presso: _____
con sede a: _____
e di aver riportato la seguente votazione: _____

Dichiara inoltre che la durata legale del corso è di anni: _____

Luogo e Data _____ Il dichiarante _____

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000.